



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Ufficio Atti Istituzionali

VIII LEGISLATURA
05 MAR. 2009

30124 VENEZIA
PALAZZO FERRO FINI - S. MARCO 2322
TEL. 041.2701 276 233 237 - TELEFAX 041.2701 271
E-MAIL: drai.uaita@consiglioveneto.it

 *Consiglio regionale del Veneto*

P 05 MARZO 2009 **PROT. 0003187**
cr_venet **ao0-crv** **spc**

OGGETTO: Progetto di legge n. 394 - VIII legislatura
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Sernagiotto, Grazia, Gerolietto, Bond, Piccolo, Zanon, Padrin, Frasson, De Boni e Rizzato relativa a: "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29 'DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DEI ALIMENTI E BEVANDE'".

Al Signor PRESIDENTE
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor PRESIDENTE
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor PRESIDENTE
della Giunta regionale

e per con. Ai Signori PRESIDENTI
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori PRESIDENTI
dei Gruppi Consiliari

All'Assessore delegato
per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Alla Segreteria Generale
della Programmazione

LORO SEDI

Trasmetto - ai sensi dell'art. 39 dello Statuto e degli artt. 20 e 44 del Regolamento - il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione Consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'art. 24 del Regolamento.




La Prima Commissione Consiliare, ai sensi degli artt. 22 e 26 - primo comma - del Regolamento esprimerà il parere di sua competenza alla Terza Commissione Consiliare trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti che rientrano nelle proprie competenze, potranno esprimere il proprio parere alla Commissione incaricata della relazione in aula.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico - finanziaria nei termini previsti dallo stesso articolo.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE
(Marino Finozzi)





CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

OTTAVA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 394

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Sernagiotto, Grazia, Gerolimetto, Bond, Piccolo, Zanon, Padrin, Frasson, De Boni e Rizzato

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29
“DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 febbraio 2009.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **TERZA** e ai Consiglieri regionali il 5 marzo 2009.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29 “DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”

Relazione:

La riforma del Titolo V della Costituzione ha attribuito alle Regioni la competenza in materia di commercio interno e polizia amministrativa e, quindi, in materia di pubblici esercizi.

La Regione Veneto ha disciplinato la materia dei pubblici esercizi con la nuova legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 dal titolo “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

La nuova normativa presenta però delle criticità che si manifestano in particolare nella somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole.

Si premette che, stando alle definizioni indicate all’articolo 3 della legge regionale n. 29/2007, per somministrazione si intende la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto a chi ne faccia richiesta oppure riservata ad una cerchia determinata di persone, in locali a ciò attrezzati. Mentre, si definisce preposto la persona a cui si affida l’effettiva conduzione del singolo servizio di somministrazione.

In base a queste definizioni si ritiene che il servizio di mensa scolastica, se offerto dalla scuola attraverso una cucina interna oppure attraverso un contratto d’appalto con un’azienda di ristorazione che si limita a consegnare il pasto alla scuola con successiva distribuzione dello stesso da parte di personale interno alla stessa, non rientri nell’attività di somministrazione, così come definita dall’articolo 3 della legge, ma faccia parte di un più ampio servizio educativo che non ha alcuna finalità lucrativa e commerciale. In tali ipotesi infatti, in caso di cucina interna non c’è vendita dei pasti da parte della scuola a favore dei propri alunni ma fornitura di un servizio che non può essere disgiunto dal più ampio servizio educativo ed assistenziale ed il cui corrispettivo, negli Asili Nido e nelle Scuole dell’Infanzia, è comunque compreso nella retta che viene pagata alla scuola. Nell’ipotesi di fornitura pasti da parte di un’azienda di ristorazione, ugualmente non può configurarsi somministrazione così come definita all’articolo 3 della legge perché l’azienda di ristorazione svolge un mero servizio di vendita di prodotti alimentari a favore della scuola mentre questa provvede a sua volta alla distribuzione dei pasti agli alunni.

Se il servizio mensa è offerto dalla scuola attraverso un’azienda di ristorazione che cura anche la distribuzione interna dei pasti agli alunni, è forse più opportuno che questa fattispecie venga ricondotta all’articolo 9, comma 2, della stessa legge regionale n. 29/2007, il quale prevede che in tali casi sia presentata unicamente una Denuncia di inizio attività (DIA) al comune ove ha sede l’impresa che esercita l’attività di somministrazione.

Questa interpretazione sembra essere la più aderente al criterio di ragionevolezza in quanto una diversa interpretazione della materia comporterebbe la necessità per ogni scuola (ma anche per ogni casa di riposo, mensa aziendale, e tutte le altre fattispecie elencate dall’articolo 9 della legge regionale n. 29/2007) con cucina interna o con distribuzione dei pasti fatta da personale scolastico, di dotarsi di un “preposto” alla somministrazione con

evidenti aumenti dei costi a carico affinché la sia sempre presente questa nuova figura professionale al momento delle refezione.

Affinché non si debba incorrere in difficoltà interpretative delle legge regionale n. 29/2007 e si possa al contrario assicurare un'uniformità di disciplina in tutto il territorio regionale, si ritiene necessario specificare in maniera esplicita, che nel caso di somministrazione di alimenti e bevande presso scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, mense aziendali, sia che l'attività sia esercitata attraverso una cucina interna sia tramite l'opera di terzi che forniscono i pasti tale servizio rientra in un più ampio servizio di carattere assistenziale o educativo senza finalità di lucro, di conseguenza, non è richiesta la presentazione della Denuncia di inizio Attività e non è necessaria la presenza del "preposto" di cui all'articolo 3, lettera n).

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29
“DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”**

Art. 1 - Modifica dell’articolo 9 della Legge Regionale 21 settembre 2007 n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” le lettere d), e) e g) sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Data la natura assistenziale del servizio e l’assenza di finalità di lucro, non sono soggette ad autorizzazione o alla presentazione della Denuncia di inizio attività le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

a) nelle mense aziendali;

b) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

c) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;

2 ter. Nei casi previsti dal comma 2 bis non è necessaria la presenza del preposto di cui all’articolo 3 lettera n).”.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 9 della Legge Regionale 21 settembre 2007 n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"	3
---	---

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (BUR n. 84/2007)
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (1)

Art. 9 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande non soggette ad autorizzazione.

1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, semprechè la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera l);
- e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- f) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati dalla vigente normativa regionale di settore;
- g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati;
- h) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico;
- i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici veneti;
- l) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 .

2. La dichiarazione di inizio attività è presentata dal soggetto interessato al comune in cui si svolge l'attività. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la dichiarazione è presentata al comune in cui ha sede l'impresa che esercita l'attività di somministrazione.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;

c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli esercizi di cui al comma 1, lettera c), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;

d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni edilizie, urbanistiche, di tutela dall'inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

4. La somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi di cui al comma 1, lettera c), è effettuata esclusivamente a favore di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e svago.

5. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall'esercente nella dichiarazione di inizio attività.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 in materia di orari non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1 lettere a) e i), quelle previste dall'articolo 30 in materia di pubblicità dei prezzi non si applicano alle attività di cui al comma 1, lettere a), d), e), g) e i).

(1) La legge è stata impugnata in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 309/2008 (G.U. 1^a serie speciale n. 42/2008), con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 1, dell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 38, comma 1, per contrasto con i principi in materia di tutela della concorrenza e con gli articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione: giudizio pendente.